

SAGRA DEL CARCIOFO 2026

-DISCIPLINARE PER LE MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI-

In occasione della manifestazione denominata “*Sagra del Carciofo 2026*”, che si svolgerà nei giorni **11 e 12 aprile 2026**, si intende disciplinare le modalità di esercizio del commercio su area pubblica, nel territorio del Comune di Masainas, , conformemente a quanto disposto dalla L.R. n. 5 del 18 maggio 2006, dai “*Criteri di attuazione del Commercio su Aree Pubbliche*” allegati alla Delibera di Giunta Regionale n. 15/15 del 19/04/2007, del D. Lgs n. 59 del 26 marzo 2010 (di recepimento della Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno), nonché dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 11/80CR10a/C11 “*Attuazione dell’art. 70 comma 5 del D. Lgs. n. 59/2010 (Direttiva 2006/123/CE)*”, in materia di posteggi su aree pubbliche, e della ulteriore, vigente, normativa in materia.

Si intende:

- a) **area pubblica:** strade, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area, di qualunque natura, destinata a uso pubblico;
- b) **commercio su area pubblica:** l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata su un'area pubblica, o su un'area privata, coperta o scoperta, attrezzata o meno, della quale il Comune abbia disponibilità in qualunque forma;
- c) **posteggio:** la parte di area pubblica o privata, di cui il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore per l'esercizio dell'attività commerciale;
- d) **concessione:** il provvedimento che, unitamente al titolo abilitativo, consente l'utilizzo di un posteggio su un'area pubblica come definita alla lett. a);
- e) **operatore del proprio ingegno:** colui che svolge un'attività commerciale, diretta all'esposizione e vendita di oggetti, anche di propria produzione, da collezione e/o di antiquariato minore, di modico valore, in modo occasionale, cioè saltuariamente, in maniera non professionale, senza vincolo di subordinazione e senza organizzazione di mezzi;
- f) **operatore su area pubblica:** impresa individuale, società, cooperativa o consorzio, regolarmente costituiti, abilitati all'esercizio dell'attività commerciale;
- g) **titolo abilitativo:** l'autorizzazione amministrativa o Dichiarazione Unica Autocertificativa (DUA), resa ai sensi della normativa vigente, relativamente al possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio dell'attività commerciale.

Il commercio sulle aree pubbliche si svolge previo rilascio dei relativi provvedimenti concessori previsti dalla Legge Regionale n. 5/2006, dalla Legge Regionale n. 3/2008 e dal D. Lgs n. 59 del 26/03/2010.

In occasione della Sagra del Carciofo, l'esercizio del commercio su area pubblica è consentito:

- agli operatori titolari di specifica autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 15 della L.R. 18 maggio 2006, n. 5;
- agli operatori del proprio ingegno, agli artigiani, iscritti al Registro delle imprese di cui alla Legge 29 dicembre 1993, n. 580;

- agli imprenditori agricoli (di cui all'art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e dell'art. 1 del D. Lgs. 27 maggio 2005, n. 1), secondo le modalità di cui all' art. 4 del D.Lgs. n. 228/01.
- gli operatori non professionali che esercitano l'attività di vendita di oggetti e manufatti, realizzati personalmente, in forma sporadica ed occasionale;
- alle associazioni di volontariato che svolgono occasionalmente attività commerciale.

È dedicata allo svolgimento della Sagra del Carciofo l'area pubblica, ubicata nel centro abitato, di seguito specificata: via I Maggio (nel tratto compreso tra via Emilio Lussu e via Enrico Berlinguer), Piazza belvedere, via Emilio Lussu, via Enrico Berlinguer, via Aldo Moro.

All'interno dell'area pubblica di cui sopra, la Giunta individua la porzione da concedere alla Pro Loco (che organizza la pubblica manifestazione, con il patrocinio del Comune di Masainas), esclusivamente per il posizionamento di stand, dedicati alla somministrazione di alimenti e bevande, panche e tavoli, gazebo, palchi e quanto altro necessario per il regolare svolgimento della medesima.

All'interno dell'area pubblica di cui al primo comma, con esclusione della porzione concessa alla Pro Loco, sono individuati e numerati i posteggi dedicati al commercio, come da planimetria allegata al presente Regolamento, per complessivi n. 68 posteggi, distinti per tipologia, come segue:

- i posteggi **dal C1 al C2**: m 2x2 (via E. Lussu);
- i posteggi **dal C3 al C25**: m 3x3 (via E. Lussu);
- i posteggi **dal A1 al A9**: m 3x3 (via I Maggio);
- i posteggi **dal B1 al B9**: m 3x3 (via E. Berlinguer);
- il posteggio **D1** m 5x5 (via I Maggio);
- il posteggio **B10**: m 4x4 (via E. Berlinguer);
- il posteggio **H1**: m 7x9 (piazza Belvedere);
- i posteggi **dal H2 al H4**: m 5x5 (piazza Belvedere);
- il posteggio **H5** (via Roma/piazza Belvedere);
- i posteggi **dal P1 al P5**: m 4x4 (piazza Belvedere);
- il posteggio **P6** m 2x3 (piazza Belvedere);
- il posteggio **P7** m 3x3 (piazza Belvedere);
- il posteggio **P8** m 5x5 (piazza Belvedere);
- posteggi **dal F1 al F8**: m 3x3 (via Aldo Moro);
- posteggi **dal G1 al G14**: m 3x3 (via Aldo Moro);

Gli operatori interessati sono tenuti a presentare l'istanza di partecipazione alla procedura, esclusivamente secondo la modulistica elaborata e resa disponibile dall'Ente, entro e non oltre il termine di scadenza fissato nella data del **05/03/2026**;

L'istanza di partecipazione contiene i seguenti elementi obbligatori:

- a) nominativo e sottoscrizione del richiedente;
- b) indicazione degli estremi titolo abilitativo e/o l'indicazione relativa all'appartenenza a una delle categorie professionali di cui all'art.4 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114: produttori agricoli, artigiani, hobbisti e operatori del proprio ingegno, somministrazione di alimenti e bevande;
- c) tipologia merceologica di vendita;
- d) struttura mediante la quale si esercita la vendita e, in caso di automezzo, l'indicazione della targa;
- e) metri quadrati di suolo pubblico richiesti, i quali nell'ipotesi in cui la vendita avvenga mediante automezzo, devono essere individuati avendo cura di riportare l'ingombro complessivo dell'automezzo con i portelloni aperti;
- f) indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
- g) estremi del permesso di soggiorno per lavoro autonomi, per gli utenti interessati.
- h) numero di presenze maturate nelle edizioni della Sagra del Carciofo;

Scaduto il termine di presentazione delle istanze, il Responsabile del Servizio Polizia Locale assegna le postazioni disponibili in applicazione dei seguenti criteri:

- anzianità di presenze maturate nelle edizioni della manifestazione;
- ordine cronologico di presentazione delle istanze di partecipazione all'Ufficio Protocollo;
- produzioni tipiche del territorio masainese e/o regionale;
- mediante sorteggio (in caso di parità).

Le postazioni da assegnare, dedicate alle tipologie: food-truck, vendita panini, vendita pizze, sono individuate in numero non superiore a tre.

Agli operatori assegnatari di posteggio, in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa, previo pagamento del Canone Unico dovuto, il Responsabile del Servizio Polizia Locale rilascia l'atto di concessione, contenente le opportune prescrizioni per l'occupazione del suolo pubblico.

La concessione del posteggio ha valenza temporanea, esclusivamente per i giorni di durata della manifestazione e per gli orari predefiniti.

Gli operatori titolari di concessione per l'occupazione dei posteggi sono obbligati:

- ad esibire il titolo abilitativo al personale incaricato della vigilanza (ove richiesto);
- ad indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico;
- alla copertura dei banchi di vendita (le tende e analoghe coperture devono essere collocate in modo da lasciare libero e agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia per gli altri

operatori e per la clientela, e da non precludere la visuale degli altri banchi o negozi adiacenti). La copertura, sulla parte anteriore, non può sporgere più di un metro dall'area di posteggio e non può essere inferiore in altezza di metri 2,65; sulle parti laterali e sulla parte posteriore del posteggio, la sporgenza della tenda non può occupare il posteggio attiguo;

- a mantenere pulito il posteggio durante l'orario di vendita;
- a ripristinare l'area pubblica occupata, al termine dell'orario di vendita;
- alla raccolta ed al conferimento differenziato dei rifiuti (nel rispetto delle specifiche disposizioni impartite);
- a rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività;

-

Agli operatori titolari di concessione per l'occupazione dei posteggi è vietato:

- il commercio di prodotti di tipologia merceologica differente (da quella dichiarata in sede di istanza di partecipazione alla procedura di assegnazione dei posteggi);
- occupare uno spazio maggiore di quello concesso;
- posizionare la merce nel suolo (salva l'esposizione di fiori, piante e prodotti ad essi accessori e complementari, nei limiti dello spazio concesso);
- la vendita o l'esposizione di esplosivi, giochi pirici od oggetti preziosi;
- tenere luci accese in presenza di luce naturale sufficiente;
- l'uso dell'energia elettrica (escluso quello necessario al funzionamento delle bilance, dei registratori di cassa e l'illuminazione con lampadine a basso consumo energetico);
- l'uso di megafoni, altoparlanti, altri mezzi di amplificazione sonora idonei ad arrecare molestia;

È vietato esercitare il commercio itinerante nelle aree adiacenti allo svolgimento della manifestazione, intendendosi come aree adiacenti quelle poste entro 500 metri dal posteggio più vicino.

E' prevista immediata sospensione della Concessione di suolo, con obbligo di rimozione degli allestimenti presenti, chiunque:

- occupi il suolo pubblico in eccedenza rispetto alla superficie concessa;
- superi i limiti orari per l'esercizio dell'attività di vendita indicati in concessione;
- eserciti attività differenti da quelle per cui la concessione è stata rilasciata;
- violi le prescrizioni in materia di raccolta e differenziazione dei rifiuti e le ulteriori prescrizioni di cui all'atto di concessione e le disposizioni relative alle aree vietate al commercio su area pubblica di cui al presente Regolamento;
- commerci prodotti contraffatti adulterati, non conformi alla normativa poste a tutela del consumatore;
- danneggi la sede stradale e/o gli elementi di arredo urbano;
- violi le norme in materia igienico-sanitaria;

La sospensione della Concessione è disposta con provvedimento del Responsabile del Servizio Polizia Locale.

La comminazione della sospensione implica l'impossibilità di presentare istanza di partecipazione al procedimento di assegnazione di posteggio per l'edizione successiva della Sagra del Carciofo.